

Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea



Sottotitolo:	Commento articolo per articolo
Autori:	C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Iannuccelli (a cura di)
ISBN:	978-88-9391-159-7
N. Pagine:	LX-1470
Anno Pubbl.:	2017
Collana:	Le fonti del diritto
Materia:	Diritto dell'Unione europea



(http://www.editorialescientifica.com/images/stories/virtuemart/product/copertina_commentario.jpg)

Capo II - DECISIONI DEL TRIBUNALE ADOTTATE
IN SEGUITO A RIESAME E RINVIO

Articolo 220 – Riesame e rinvio da parte della Corte di giustizia (<i>Adriano Maffeo</i>)	1426
Articolo 221 – Attribuzione della causa (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	1428
Articolo 222 – Svolgimento del procedimento (<i>Adriano Maffeo</i>)	1430
Articolo 223 – Spese (<i>Fabio Filpo</i>)	1432

DISPOSIZIONI FINALI

→ [Articolo 224 – Norme di esecuzione (<i>Serena Crespi</i>)	1433
	Articolo 225 – Esecuzione forzata (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	1438
	Articolo 226 – Abrogazione (<i>Serena Crespi</i>)	1438
→]	Articolo 227 – Pubblicazione ed entrata in vigore del presente regolamento (<i>Serena Crespi</i>)	1440

LA CORTE EFTA

La Corte EFTA, interlocutore della Corte di giustizia (<i>Marie Cournot</i>)	1445
---	------

zione della sintesi dei motivi e dei principali argomenti di cui ai pt. 130-132 e 161-163 delle norme pratiche di esecuzione (lett. c); la produzione della traduzione nella lingua processuale di un documento redatto in una lingua diversa dalla lingua processuale di cui all'art. 46, par. 2, RP Trib. e pt. 108 delle norme pratiche di esecuzione (lett. d).

Articolo 225 Esecuzione forzata

All'esecuzione forzata delle sanzioni o dei provvedimenti adottati in base al presente regolamento si procede in conformità degli articoli 280 TFUE, 299 TFUE e 164 TCEEA.

Commento di Massimo Francesco Orzan

SOMMARIO: I. Rinvio all'art. 161 RP Trib.

I. L'art. 225 RP Trib. riproduce, in sostanza, l'art. 69, par. 4, RP Trib. previgente. Tuttavia, se quest'ultima disposizione riguardava le sole sanzioni pecuniarie comminate ai testimoni, l'ambito di applicazione della disposizione in commento è ampliato per coprire tutti i casi in cui occorre recuperare importi dovuti, a beneficio della cassa della giurisdizione. Per un'analisi della disposizione, si rinvia al commento dell'art. 161 RP Trib.

Bibliografia: v. bibliografia generale.

Articolo 226 Abrogazione

Il presente regolamento sostituisce il regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, come da ultimo modificato il 19 giugno 2013.

Commento di Serena Crespi

SOMMARIO: I. *Ratio* e contenuto dell'art. 226 RP Trib.

I. Fatta eccezione per l'introduzione nel RP Trib. del 1991 di un titolo V inerente all'impugnazione delle sentenze del TFP davanti al Trib. (*GUUE* 2005, L 298/1), la maggior parte delle modifiche apportate al RP Trib. del 1991 tra il 1994 e il 2013 (*GUCE* 1994, L 249/17; 1995, L 44/64; 1995, L 172/23; 1997, L 103/6; 1999, L 135/92; 2000, L 322/4; *GUUE* 2003, L 147/22; 2004, L 132/3; 2004, L 127/108; 2005, L 298/1; 2006, L 386/45; 2008, L 179/12; 2009, L 24/9; 2009, L 60/3; 2009, L 184/10; 2010, L 92/14; 2011, L 162/18; 2013, L 173/66) si sono limitate a mere codificazioni di cambiamenti determinati da precedenti revisioni dei trattati (v. *sub*

artt. 1-8 RP Trib.). A differenza delle precedenti revisioni dei RRP, quella che ha in ultimo condotto all'adozione del RP Trib. del 2015 ha invece ristrutturato profondamente le regole di procedura del RP Trib. 1991 come modificato in ultimo nel 2013. Come emerge dalla relazione alla proposta di RP Trib. del 14.3.2014, questa riforma ha adeguato le norme regolamentari alla realtà dell'attuale contenzioso del Trib., operando così una distinzione chiara tra ricorsi diretti, ricorsi in materia di proprietà intellettuale e impugnazioni proposte avverso le decisioni del TFP. Al fine poi di mantenere, anche a seguito dell'aumento del volume delle cause proposte negli ultimi anni davanti al Trib., la capacità di risolvere le controversie in tempi ragionevoli di cui tra l'altro all'art. 47 CdfUE e all'art. 6 CEDU, il RP Trib. 2015 ha introdotto meccanismi di vario tipo tesi a migliorare l'efficacia del lavoro del Trib. quali, ad es., l'estensione della sfera d'applicazione delle norme relative al giudice unico (art. 29 RP), la semplificazione delle norme relative alla determinazione della lingua processuale (art. 45, par. 4, RP), la soppressione del secondo scambio di memorie nelle cause in materia di proprietà intellettuale, la fissazione di termini più brevi di quelli vigenti in base al precedente RP Trib. per presentare, rispettivamente, un'istanza di intervento (art. 143 RP) e una domanda di svolgimento dell'udienza (art. 106 RP), la semplificazione del regime dell'intervento mediante la soppressione della categoria degli interventi autorizzati dopo la scadenza del termine di sei settimane dalla pubblicazione dell'avviso nella GUUE, il conferimento al Trib. della facoltà di statuire senza fase orale nelle impugnazioni (art. 207 RP) e nei ricorsi diretti, quando nessuna delle parti principali abbia chiesto lo svolgimento di un'udienza e quando ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa (art. 106, par. 3, RP). Il RP Trib. 2015 ha inoltre introdotto nuove norme al fine di fornire soluzioni processuali a casi prima non contemplati come, ad es., quelle che disciplinano i casi in cui una causa può essere riattribuita o il trattamento delle informazioni e di documenti riservati che interessino la sicurezza dell'UE o di uno o più SM. Alcune disposizioni del RP Trib. 1991 sono state poi semplificate (quelle relative all'obbligo di produzione di documenti formali a carico dei rappresentanti delle persone giuridiche di diritto privato o la semplificazione della procedura in contumacia (art. 123 RP) o precisate (per quanto concerne, ad es., il deposito e la notifica degli atti, la presentazione degli atti processuali, il loro contenuto e il termine di presentazione degli stessi). A fronte dei numerosi cambiamenti strutturali che la riforma del 2015 ha apportato al RP Trib. 1991, l'art. 226 RP Trib., riproducendo il contenuto dell'art. 209 RP CG e dell'art. 133 RP TFP, stabilisce che il nuovo RP Trib. non si limiti a modificare il precedente RP Trib. 1991, come avvenuto in passato, ma lo sostituisca, abrogandolo a partire dall'entrata in vigore del RP Trib. 2015, ossia «il primo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione del RP Trib. nella [GUUE]» (art. 227 RP Trib.).

Bibliografia: v. bibliografia generale.

Articolo 227 Pubblicazione ed entrata in vigore del presente regolamento

1. *Il presente regolamento, autentico nelle lingue indicate dall'art. 44, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*
2. *Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla sua pubblicazione.*
3. *Le disposizioni dell'art. 105 si applicano solo a partire dall'entrata in vigore della decisione prevista dall'art. 105, par. 11.*
4. *Le disposizioni degli artt. 45, par. 4, 139, lettera c), e 181 si applicano solo ai ricorsi proposti dinanzi al Tribunale dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*
5. *Le disposizioni degli artt. 106 e 207 si applicano solo alle cause la cui fase scritta non si è ancora conclusa alla data di entrata in vigore del presente regolamento.*
6. *Le disposizioni degli artt. 115, par. 1, 116, par. 6, 131 e 135, par. 2, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, come da ultimo modificato il 19 giugno 2013, rimangono applicabili ai ricorsi proposti dinanzi al Tribunale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.*
7. *Le disposizioni degli artt. 135 bis e 146 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, come da ultimo modificato il 19 giugno 2013, rimangono applicabili ai ricorsi pendenti dinanzi al Tribunale la cui fase scritta si è conclusa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.*

Commento di Serena Crespi

SOMMARIO: I. *Ratio*, finalità e contenuto dell'art. 227 RP Trib. – II. L'art. 227 RP Trib. e l'art. 210 RP CG.

I. L'art. 227 RP Trib., e già l'art. 151 RP Trib. 1991, è la norma di chiusura delle «Disposizioni finali» del RP Trib., nonché dell'intero RP Trib. Questa norma, la quale stabilisce le condizioni alle quali il RP Trib. 2015 entra in vigore, riprende, ai primi due paragrafi, le regole previste agli artt. 210 RP CG e 134 RP TFP. Il RP Trib., così come quello della CG e del TFP, entra in vigore entro un termine – «il primo giorno del terzo mese successivo a» – che decorre dalla pubblicazione del RP nella GUUE, la quale è così un adempimento preliminare imprescindibile per l'entrata in vigore del RP Trib. stesso (sull'importanza e sulle modalità di pubblicazione dei RRP, sulla nozione di «entrata in vigore» dei RRP e sull'autenticazione, v. già *sub* art. 210 RP CG).

II.1. Pur se l'art. 227 RP Trib. richiama per ampi tratti l'art. 210 RP CG, esso se ne differenzia per alcuni aspetti. L'art. 227, par. 2, RP Trib. stabilisce innanzitutto un termine più lungo di quello di cui all'art. 210 RP CG. Mentre quest'ultimo prevede che il RP CG entri in vigore il «primo giorno del *secondo* mese successivo alla pubblicazione nella GUUE» (corsivo aggiunto), il RP Trib. entra in vigore «il primo giorno del *terzo* mese successivo alla pubblicazione nella [GUUE]» (corsivo aggiunto). Posto che il RP Trib. è stato pubblicato nella GUUE del

23.4.2015 (L 105/1), esso è così entrato in vigore il 1.7.2015. Il termine stabilito all'art. 227 RP Trib. 2015 è più lungo anche di quello di cui all'art. 151 RP Trib. 1991, il quale prevedeva che il RP entrasse in vigore «il primo giorno del *secondo* mese successivo alla pubblicazione nella [GUUE]» (corsivo aggiunto). Il termine di cui al par. 2 dell'art. 227 RP Trib. coincide invece con quello che era previsto all'art. 134 RP TFP del 2014, il quale stabiliva che esso sarebbe entrato in vigore «il primo giorno del *terzo* mese successivo alla pubblicazione nella [GUUE]» (corsivo aggiunto).

2. L'art. 227 RP Trib. si differenzia dall'art. 210 RP CG e dall'art. 132 RP TFP anche sotto un ulteriore profilo. Mentre la regola dell'entrata in vigore dei RP CG e RP TFP di cui agli artt. 210 RP CG e 132 RP TFP non subisce eccezioni, l'art. 227 RP Trib. precisa che determinate norme del RP Trib. si applichino solo a partire da un momento successivo all'entrata in vigore del RP Trib. (parr. 3-5) o viceversa che certe norme del RP Trib. 1991 continuino ad applicarsi a talune fattispecie anche dopo l'entrata in vigore del RP Trib. 2015 (parr. 6-7). Così, ai sensi dell'art. 227 par. 3 RP Trib., le disposizioni di cui all'art. 105 RP Trib. sul trattamento di informazioni o atti che interessano la sicurezza dell'UE o di uno o più SM o le loro relazioni internazionali (capo VII) si applicano a partire dall'entrata in vigore non del nuovo RP Trib. ma della decisione del Trib. che, determinando le norme di sicurezza ai fini della tutela delle informazioni o degli atti prodotti ai sensi dei parr. 1-2 art. 105 RP Trib., permetterà l'applicazione in concreto dell'art. 105 RP Trib. Posto che tale decisione deve essere pubblicata nella GUUE (art. 105, par. 11, RP Trib.), essa (e l'art. 105 RP Trib.) entrerà in vigore alla data stabilita dalla decisione o, in mancanza, dopo una *vacatio legis* di 20 giorni dalla sua pubblicazione. Tale effetto differito è previsto anche quanto alla disciplina di cui all'art. 45, par. 4, RP Trib. sulla determinazione della lingua processuale nei ricorsi in materia di proprietà intellettuale avverso decr. delle commissioni di ricorso dell'UAMI o dell'UVV; all'art. 139, lett. c), RP Trib. sul rimborso delle spese sostenute dalla cancelleria per regolarizzare domande presentate in violazione delle regole del RP o delle norme pratiche di cui all'art. 224 RP Trib.; nonché all'art. 181 RP Trib. sulla chiusura della fase scritta del procedimento dopo la presentazione del controricorso del convenuto e, se del caso, dell'interveniente ai sensi dell'art. 173 RP Trib. Tali nuove regole si applicano così solo ai ricorsi proposti davanti al Trib. dopo l'entrata in vigore del nuovo RP Trib. e quindi dal 1.7.2015 in poi. *A contrario*, queste disposizioni sono inapplicabili nel caso di ricorsi già pendenti prima del 1.7.2015 (par. 4 dell'art. 227 RP Trib.). Ai sensi poi del par. 5 dell'art. 227 RP Trib., le disposizioni degli artt. 106 e 207 inerenti alla fase orale del procedimento si applicano solo alle cause la cui fase scritta non si è ancora conclusa alla data di entrata in vigore del RP Trib. 2015. Tali norme sono viceversa inapplicabili alle cause che, pur ancora pendenti davanti al Trib. alla data di entrata in vigore del nuovo RP, abbiano concluso la fase scritta, continuando ad applicarsi in tal caso il regime inerente alla fase orale del procedimento di cui al RP Trib. 1991 come modificato in ultimo nel 2013.

3. A differenza dei parr. 3-5 art. 227 RP Trib., i quale limitano l'applicazione nel

tempo delle disposizioni del RP Trib. 2015, i parr. 6 e 7 dell'art. 227 RP Trib. elencano le norme del RP Trib. 1991 applicabili anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo RP Trib. e quindi dopo il 1.7.2015. I ricorsi proposti dinanzi al Trib. prima di tale data continuano in particolare a essere regolati dalle disposizioni del RP Trib. 1991 quanto ai tempi entro i quali proporre l'istanza di intervento di cui agli artt. 115, par. 1, e 116, par. 6, RP Trib. 1991, nonché al regime linguistico in base al quale deve essere redatto il ricorso in materia di proprietà intellettuale di cui agli artt. 131 e 135, par. 2, RP Trib. 1991 (par. 6 art. 227 RP Trib. 2015). Per esigenze di certezza del diritto, il par. 7 dell'art. 227 RP Trib. prevede poi espressamente che le disposizioni relative alle domande di svolgimento di un'udienza nelle cause in materia di proprietà intellettuale (art. 135 *bis* RP Trib. 1991) e nei procedimenti di impugnazione (art. 146 RP Trib. 1991) rimangano applicabili quando la fase scritta si è conclusa prima dell'entrata in vigore del RP Trib. 2015.

Bibliografia: v. bibliografia *sub* art. 210 RP CG.